

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 1 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

*Misure di Prevenzione della Corruzione e
di Trasparenza
integrative
del Modello ex D. Lgs. 231/2001*

Documento:	<i>Misure di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza integrative del Modello ex D. Lgs. 231/2001</i>		
File:	<i>Modello 231_ INAS Allegato 7</i>		
Versione:	1	Adozione del documento	Approvazione CdA del: 02.10.2023

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 2 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

INDICE

1)	PREMESSA NORMATIVA	3
1.1	<i>L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL PATRONATO</i>	6
2)	OGGETTO E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO	9
3)	INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE	9
4)	MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	9
5)	SEGNALAZIONI E TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (“WHISTLEBLOWING”)	15
6)	MISURE DI TRASPARENZA.....	16
6.1	<i>SOGGETTI COINVOLTI NELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA</i>	17
6.2	<i>ATTESTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE</i>	17
7)	ACCESSO CIVICO	18
8)	SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI.....	19
9)	ORGANO COMPETENTE	20
10)	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTI	20

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 3 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

1) PREMESSA NORMATIVA

Va preliminarmente precisato che il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è in costante evoluzione, sia per quanto concerne l'inquadramento sistematico degli enti, sia per quanto riguarda gli adempimenti ed i riferimenti normativi che gli operatori sono chiamati ad attuare.

Principio cardine di tutta la normativa è la legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (c.d. legge anticorruzione) che ha introdotto per le Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, nonché per gli enti di diritto privato riconducibili nell'alveo della Pubblica Amministrazione, l'obbligo di adottare una serie di misure di contrasto ai fenomeni corruttivi. Occorre sottolineare che il legislatore utilizza il termine "corruzione" con un'accezione molto ampia e non strettamente limitata alle fattispecie penalistiche di corruzione, concussione ed induzione indebita. In tale contesto, il fenomeno corruttivo è infatti inteso in senso lato e comprensivo di tutte quelle situazioni in cui vi sia un uso ai fini privati e/o distorti delle funzioni pubbliche.

La L. 190/2012 ha anche revisionato la disciplina della "trasparenza" - intesa come uno degli strumenti finalizzati a supportare l'intero sistema normativo in materia - e i relativi oneri in capo alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Pubblica Amministrazione.

Con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oggi denominato *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, il Governo - in attuazione di una delega contenuta nella legge n. 190/2012 - ha sistematizzato i principali obblighi di pubblicazione previsti dal legislatore.

Successivamente, con D. Lgs. 97/2016 denominato *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* il legislatore ha profondamente modificato l'allora vigente normativa, tanto sia con riferimento all'anticorruzione, sia con riferimento alla trasparenza.

In particolare, il citato decreto legislativo ha, tra le altre previsioni, individuato in modo più dettagliato ed espresso i destinatari della normativa mediante l'inserimento dell'art. 2 bis nel D.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 4 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

Lgs. 33/2013 e, per quanto concerne le realtà affini a quella dell'Istituto, ha circoscritto due distinte categorie di soggetti, ulteriori rispetto alla Pubblica Amministrazione nonché alle società in controllo pubblico ed a quelle partecipate.

La prima categoria (art. 2 bis comma 2 lettera c)), fa riferimento *“alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.”*: essa comprende gli enti con più intensi rapporti con la P.A. da cui discende l'applicazione di un regime normativo più incisivo e sostanzialmente prossimo a quello previsto per gli Enti pubblici.

Alla luce del dettato normativo rientrano in tale categoria di soggetti coloro che presentino la sussistenza congiunta di tre requisiti:

- a) bilancio superiore a cinquecentomila euro;
- b) il maggioritario finanziamento pubblico per almeno due esercizi consecutivi nell'ultimo triennio;
- c) la designazione di tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione da parte di Pubbliche Amministrazioni.

La seconda categoria di soggetti (art. 2 bis comma 3), fa riferimento, invece, *“alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”*, ovvero ad Enti aventi unicamente numerosi rapporti con la P.A. e, come tali, assoggettati a un regime meno invasivo ed incidente rispetto alla categoria precedente.

Per tali soggetti il legislatore, ai fini dell'applicabilità della normativa, prevede la sussistenza alternativa dei seguenti requisiti:

- esercizio di funzioni amministrative;
- attività di produzione di beni e servizi a favore di P.A.;
- gestione di servizi pubblici.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 5 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

Occorre precisare che il D. Lgs. 97/2016 è intervenuto anche sulla legge 190/2012 e, tra le altre modifiche, ha introdotto il nuovo comma 2 bis nella stessa legge. Tale comma definisce il PNA atto di indirizzo (I) per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e (II) per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2 (*n.d.r. nessun richiamo viene fatto al comma 3*), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Ad esso spetta, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individuare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e indicare obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. Ne consegue che l'inserimento all'interno dell'una o dell'altra categoria comporta una modulazione diversa dell'attività di compliance a carico degli enti.

La prima categoria, come anzidetto, attua una serie di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza molto più vicine a quelle previste in capo alla Pubblica Amministrazione, mentre la seconda gode di un regime diversificato. Per entrambe le categorie la definizione delle misure concrete è stata devoluta dal legislatore all'ANAC mediante specifiche linee guida.

Tali linee guida (denominate *“Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici”*) sono state pubblicate in bozza e messe in consultazione il 23 marzo 2017 fino al successivo 26 aprile. La pubblicazione in via definitiva è intervenuta con Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 e la decorrenza per l'entrata in vigore dei provvedimenti è stata definita a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ed il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.284 del 05-12-2017. Le nuove Linee Guida sono state totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni ed hanno individuato e modulato gli adempimenti derivanti dalla normativa in questione sulla base della diversa natura di enti a cui ci si riferisce (società in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo, enti di diritto privato in controllo pubblico, enti di diritto privato a partecipazione pubblica non di controllo, ecc..).

Come era già previsto dalla Legge 190/2012, per gli enti ex comma 3 art. 2 bis D. Lgs. 33/2013, non è prevista la formalizzazione della nomina del *“Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza”* né, anche alla luce della Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, questi enti sono

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 6 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

destinatari di tutte le misure previste dalla normativa in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e relativi decreti delegati.

Le predette Linee Guida, per quanto concerne gli enti di cui all'art. 2 bis, co. 3, hanno previsto infatti che *“Con specifico riguardo alle attività di pubblico interesse, si conferma l'orientamento già espresso da questa Autorità nella determinazione n. 8/2015 in merito alla stipula dei protocolli di legalità. Si ritiene, infatti, che sia compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti promuovere l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione in relazione all'attività di pubblico interesse svolta e ulteriormente calibrati e specificati anche in base alla eventuale tipologia di poteri (di vigilanza, di regolazione, di controllo sull'attività) che l'amministrazione esercita.”*

Successivamente, il PNA 2019 (adottato con Delibera 1064 del 13 novembre 2019) al paragrafo 1.2 della Parte V – Prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato ha previsto:

“Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni non in controllo, come definite dal d.lgs. 175/2016, e le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che, fermo restando il requisito del bilancio superiore a 500.000 euro, esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici, sono sottoposti, secondo il criterio della compatibilità, ai soli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, limitatamente ai dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse. Si evidenzia inoltre che nella delibera n. 1134/2017 l'Autorità ha ritenuto di interpretare estensivamente il riferimento ai soggetti di diritto privato contenuto al co. 3, a prescindere dalla partecipazione pubblica al capitale. I soggetti cui si applica la normativa sulla trasparenza sono le associazioni, le fondazioni e altri enti interamente privati – anche in forma societaria – non partecipati dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro e che svolgano attività di pubblico interesse. Il profilo relativo alle caratteristiche dimensionali prescinde dunque dalla provenienza di risorse pubbliche. Per i soggetti individuati all'art. 2-bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 non è prevista l'adozione del PTCP e di altre misure di prevenzione della corruzione. Si ribadisce, tuttavia, l'auspicio espresso nella delibera n. 1134/2017 che le amministrazioni partecipanti, pur prive di strumenti di diretta influenza sui comportamenti delle società e degli enti, promuovano l'adozione di misure di prevenzione della corruzione eventualmente integrative del modello 231, ove esistente, o l'adozione del modello 231 ove mancante.”

1.1 L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DEL PATRONATO

A seguito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, presentato da una serie di patronati (tra cui anche Inas Cisl) contro il Ministero del lavoro e delle

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 7 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

politiche sociali e nei confronti della ANAC per l'annullamento: *"a) della nota prot. U.0005200 del 4 maggio 2021, con cui il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto, tra gli altri, che ai patronati ricorrenti dovesse applicarsi la normativa inerente agli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 2 bis, co. 3, del D.lgs. n. 33/2013; b) per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 15866 del 23 febbraio 2021, con la quale l'ANAC ha espresso le proprie considerazioni in ordine all'applicabilità della citata normativa anche ai patronati; c) di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto, e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, utilizzato dal Ministero resistente per giungere alla determinazione."* la Prima Sezione del Consiglio di Stato, con pronuncia Numero 00473/2023, data 17/03/2023, nell'adunanza del giorno 8 marzo 2023, ha risolto tale questione esponendo quanto segue: *"....omissis.....occorre ricordare che, come bene chiarito nel parere reso da questo Consiglio di Stato all'ANAC in vista dell'adozione delle ripetute Linee guida (parere della Commissione speciale n. 1257 del 29 maggio 2017), e come conseguentemente chiarito nelle ora dette Linee guida (par. 2.3.1 e par. 2.4), il punto essenziale ai fini della definizione di tale tipologia di enti è costituito dallo svolgimento di attività di pubblico interesse, anche rivolte ai cittadini. Il parere della Commissione speciale, nel par. 6.1.3, chiarisce, sotto il profilo sostanziale, riguardo al "terzo ambito di applicazione . . . considerato dall'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, al comma 3", che "Si tratta di soggetti non in controllo pubblico, con una non trascurabile rilevanza economica, e che hanno un collegamento qualificato con la p.a., vale a dire partecipano in funzione strumentale o sostitutiva alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni partecipanti o vigilanti", aggiungendo (par. 7.3.6) che "Appare condivisibile che il requisito, per la formulazione assai generica e potenzialmente comprensiva di tutti i soggetti privati che svolgano attività strumentali o sostitutive di una p.a., risulti sostanzialmente assorbito nella valutazione del requisito dello svolgimento di un'attività di pubblico interesse". Le linee guida ANAC del 2017, conseguentemente, nei citati paragrafi 2.3.1 e 2.4, hanno chiarito che "proprio tenendo in considerazione quanto indicato dal Consiglio di Stato, ciò che assume rilevanza, ai fini della individuazione dell'ambito soggettivo, è lo svolgimento (sulla base di atti di specifico affidamento) di attività di pubblico interesse (nelle tre tipologie esemplificate) da parte di soggetti che abbiano determinate caratteristiche dimensionali (bilancio superiore a 500.000 euro) senza considerare la partecipazione di soggetti pubblici nella struttura organizzativa o nel capitale. È, quindi, l'attività di rilievo pubblicistico svolta che attrae nell'alveo dell'applicazione della normativa sulla trasparenza soggetti anche interamente privati, purché tuttavia di dimensioni economiche significative".*

11.2. Ora, tale assetto interpretativo, che punta, quale elemento determinante, sullo svolgimento di attività di pubblico interesse, anche se erogate ai cittadini e non direttamente all'amministrazione, rappresenta in subiecta materia un dato ormai consolidato, che non è stato in precedenza contestato (e che non forma

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 8 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

oggetto di specifica contestazione nel ricorso in trattazione, che non reca l'impugnazione in parte qua delle Linee guida ANAC del 2017). Esso, peraltro, sembra al Collegio del tutto ragionevole e condivisibile.

12. Risulta dunque evidente, alla luce dell'ampia disamina sopra svolta, come le attività esercitate dai patronati, ad essi affidate (e riservate) dalla legge, nella loro oggettiva strumentalità e funzionalità al complessivo funzionamento del sistema previdenziale e assistenziale (quanto meno rispetto all'accesso dei lavoratori a questo sistema), rendano tali istituti senz'altro riconducibili entro la nozione di soggetti "che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici", di cui alla norma della cui applicabilità qui si tratta.

13. Come anticipato sopra, i patronati, secondo le disposizioni sopra esaminate, partecipano al servizio pubblico di assistenza e previdenza dei lavoratori, costituendo uno snodo organizzativo-gestionale essenziale attraverso il quale questo servizio di interesse generale, riconducibile ai valori espressi dall'art. 38 della Costituzione, si svolge e si espleta, con le caratteristiche, tipicamente pubblicistiche, della gratuità (tendenziale), della parità di accesso di tutti i lavoratori e del particolare sostegno alle fasce di reddito più bisognose. Sotto questo profilo emerge una sorta di integrazione delle attività dei patronati nel più ampio sistema previdenziale e assistenziale, nelle forme – come bene chiarito nel citato parere della Commissione speciale n. 1257 del 2017 – di "un collegamento qualificato con la p.a.", di partecipazione "in funzione strumentale o sostitutiva alle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni partecipanti o vigilanti". Non è un caso, del resto, che il quarto comma dell'art.38 Cost. parli di "organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato" per provvedere "Ai compiti previsti in questo articolo", dove il profilo dell'integrazione si inverte esattamente nella disciplina e nel funzionamento dei patronati, rispetto al Ministero e al sistema degli enti previdenziali e assistenziali." Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha, quindi, espresso il parere che il ricorso debba essere respinto.

Alla luce di dette considerazioni, l'Istituto ha integrato il già avviato progetto di compliance al D. Lgs. 231/2001 con le misure richieste per gli enti di cui all'art. 2 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013, per come definite nella legge, e meglio specificate nei provvedimenti emanati dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

In particolare, tale attività è stata svolta alla luce delle indicazioni contenute nell'art. 1 comma 2-bis L. n. 190/2012, nella Determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" nonché nella Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019 - Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il presente documento riepiloga, quindi, le misure attuate con finalità preventive, rispetto ai

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 9 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

fenomeni di corruzione (passiva) in senso ampio come intesa nella normativa di riferimento nonché delle disposizioni vigenti in tema di Trasparenza per come intesa dal D. Lgs. 33/2013, ovvero *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*¹

2) OGGETTO E FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento ha per oggetto l'individuazione, in un'ottica di semplificazione, delle misure implementate o da implementare, nella finalità del perseguimento di un'ideologia politica di Prevenzione della Corruzione e di promozione della Trasparenza calibrata sull'attività di interesse generale svolta dall'Istituto, come definita dall'ANAC.

3) INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Per l'individuazione dell'attività di interesse generale, il Patronato rimanda a quanto definito dal Consiglio di Stato, riportato in estratto al paragrafo 1.1, che fanno sostanzialmente riferimento alle attività di compartecipazione al servizio pubblico di assistenza e previdenza dei lavoratori.

4) MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

a) Sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno dell'Istituto è costituito dall'assetto organizzativo e gestionale, dalle regole di comportamento ed operative adottate al fine di consentire un sano, corretto e coerente perseguimento delle sue finalità istitutive.

¹ Art. 1 D. Lgs. 33/2013

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 10 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

Il sistema di controllo interno coinvolge tanto coloro ai quali sono attribuiti ruoli di progettazione e attuazione dei controlli quanto coloro che hanno compiti di supervisione e monitoraggio dell'efficacia ed effettiva applicazione degli stessi.

In particolare, il ruolo di progettazione e attuazione dei controlli compete al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e Vice Presidenti, anche nell'ambito del Collegio di Presidenza, nel rispetto del sistema dei poteri definito dallo Statuto e delle deleghe e procure vigente, dal Collegio Sindacale e dal Revisore, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

b) **Modello di organizzazione, gestione e controllo**

L'Istituto ha strutturato i propri assetti organizzativi adottando il Modello di Organizzazione e Gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*. Al Modello è allegato un Regolamento² attuativo delle Previsioni del Modello, il quale contiene le misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione degli illeciti di cui è stata rilevata la possibilità di commissione a seguito delle attività di analisi del Rischio di Reato.

Quanto alle funzioni di supervisione del Modello, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di eseguire controlli di efficacia e di effettività del Modello stesso anche mediante verifiche a campione svolte di sua iniziativa e istruendo valutazioni in caso di segnalazioni sull'inosservanza del Codice Etico e del Modello organizzativo, ovvero sull'effettività, adeguatezza, mantenimento e aggiornamento delle regole in esso prescritte.

c) **Codice Etico e Regolamento 231**

L'Istituto si è dotato di un Codice Etico, che statuisce i valori deontologici e i principi di comportamento a cui devono adeguarsi tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, a prescindere dall'inquadramento giuslavoristico degli stessi, ed è volto a regolamentare anche il comportamento di coloro che operano nell'esecuzione dell'attività di interesse generale, come sopra individuata.

² Allegato 4 al Modello

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 11 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

Al fine di prevenire e contrastare ipotesi di corruzione attiva e passiva, all'interno del Regolamento sono stati altresì previsti specifici principi di comportamento:

- i. Principi Comportamentali nei confronti della Pubblica Amministrazione, che definiscono le regole di condotta nei confronti di Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, Autorità di Vigilanza e, in generale, alle Pubbliche Amministrazioni svolgenti funzioni di vigilanza, prevedendo in tali contesti l'applicazione di principi di controllo quali verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, separazione di funzioni, assenza di poteri illimitati, poteri e responsabilità chiaramente definiti e conosciuti, poteri di firma coerenti con le responsabilità organizzative, il tutto al fine di prevenire comportamenti idonei a realizzare Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui al D. Lgs. 231/2001.
- ii. Principi Comportamentali anticorruzione tra privati, che definiscono regole di condotta che i Destinatari devono tenere nei confronti di Amministratori, Sindaci, Direttori Generali, Liquidatori e Responsabili della redazione di documenti contabili o fiscali, altri soggetti aventi funzioni direttive o del personale di imprese private, affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare Reati di corruzione tra privati di cui al D. Lgs. 231/2001;

L'Organismo di Vigilanza vigila sull'applicazione del Codice Etico e degli ulteriori principi di comportamento previsti dal Regolamento, anche grazie all'istituzione di specifici Flussi Informativi, nonché attraverso il sistema di segnalazioni tramite cui viene informato circa eventuali illeciti messi in atto dai Destinatari delle misure adottate.

Inoltre, nel conferimento di incarichi professionali o nei contratti per la fornitura di beni e/o servizi l'Istituto prevede apposite disposizioni, clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.

d) Utilizzo delle risorse pubbliche

Con riferimento all'utilizzo di denaro pubblico, in aggiunta alle misure comportamentali sopra esposte, l'Istituto ha adottato **specifiche procedure interne** (elaborate sulla base di principi di

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 12 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

controllo quali verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, separazione di funzioni, assenza di poteri illimitati, poteri e responsabilità chiaramente definiti e conosciuti, poteri di firma coerenti con le responsabilità organizzative nonché sui riferimenti normativi) e misure di controllo finalizzate a presidiare il processo di ottenimento ed utilizzo dei fondi pubblici (italiani e comunitari) percepiti dallo stesso.

Peraltro, rispetto all'attività da cui deriva l'erogazione di fondi pubblici ai sensi della Legge 152/2001, l'Istituto ha definito specifiche regole di comportamento nelle Parti Speciali del Modello e presidi procedurali specifici nel Regolamento.

e) **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per determinati dipendenti pubblici.**

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Istituto ha adottato le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici o il conferimento di incarichi di consulenza a soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti dello stesso.

Il processo di selezione e assunzione del personale è gestito inizialmente, per una valutazione professionale, dai Responsabili Territoriali/Regionali e, successivamente, ratificata dal Collegio di Presidenza.

In particolare, è previsto che venga implementata la sottoscrizione in fase di selezione di soggetti che svolgono attività rilievo per il Patronato (responsabili delle strutture, responsabili regionali e responsabili territoriali):

- di un documento finalizzato a rilevare l'esistenza di pregressi rapporti professionali e di dipendenza tra il candidato e la Pubblica Amministrazione (ex articolo 1 comma 2 D. Lgs. 165/2001) al fine di evitare che questo venga preposto in via esclusiva al rapporto con detta Pubblica Amministrazione, ove rilevante per l'esecuzione delle mansioni;
- di una dichiarazione di non aver esercitato, negli ultimi tre anni di servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, poteri autoritativi o negoziali nei

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 13 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

confronti dell'Istituto³⁴.

Si ricorda che ai sensi di legge, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del predetto divieto sono nulli.

f) Rotazione e distinzione delle competenze

L'Istituto è consapevole che uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla possibilità che uno stesso soggetto possa cercare di ottenere vantaggi personali e illeciti tramite lo sfruttamento di un potere, o una particolare conoscenza, nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con terzi. A fronte di tale rischio, sono state adottate specifiche misure preventive, compatibilmente con le esigenze e le dimensioni organizzative del Patronato in tutte le sue sedi dislocate sul territorio.

In particolare, l'Istituto, attua processi di rotazione periodica delle funzioni nonché per esigenze organizzative o in ragione della particolare competenza professionale richiesta, in alternativa/affiancamento alla rotazione, ha previsto la distinzione delle competenze all'interno delle diverse attività e flussi di processo (cd. "segregazione delle funzioni"), attribuendo a soggetti distinti i compiti di:

³ Si richiama, altresì, l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 a tenore del quale «Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico». Inoltre, si richiama l'orientamento ANAC n. 1 del 4 febbraio 2015 in base al quale "Ai fini delle prescrizioni e dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, che fissa la regola del c.d. pantouflage, devono considerarsi dipendenti della PA - ai quali è precluso avere rapporti professionali con i privati destinatari dell'esercizio delle loro funzioni, nei tre anni successivi alla conclusione del rapporto di lavoro - anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013, ivi inclusi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo". Si ricorda che, ai sensi del comma 16 ter dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001, I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dallo stesso comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Si ricorda che l'ANAC ha evidenziato (con Orientamento numero 24 del 21 ottobre 2015 e con l'aggiornamento 2018 al PNA) come il rischio di "pantouflage" possa configurarsi, non solo con riferimento a chi abbia poteri autoritativi, ma anche in capo al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (cfr. parere ANAC sulla normativa AG 74 del 21 ottobre 2015 e orientamento n. 24/2015). Pertanto, il divieto di pantouflage si applica non solo al soggetto che abbia firmato l'atto ma anche a coloro che abbiano partecipato al procedimento.

⁴ Dal predetto divieto è escluso il personale della Pubblica Amministrazione che ha gestito pratiche a favore dell'utenza del Patronato (ex dipendenti delle Casse di Previdenza e Assistenza).

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 14 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

- a) svolgere istruttorie e accertamenti;
- b) adottare decisioni;
- c) attuare le decisioni prese;
- d) effettuare verifiche.

Nel caso in cui vi fosse notizia di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e di avvio di procedimento disciplinare per atti commessi contro la Pubblica Amministrazione e, più in generale, contro l'interesse della stessa, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, è richiesto al soggetto coinvolto di informarne il Presidente affinché valuti l'opportunità e la sussistenza dei presupposti giuridici per l'adozione delle seguenti misure, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile:

- sospensione dell'incarico in essere con atto motivato ed eventuale assegnazione ad altro incarico;
- assegnazione ad altra area aziendale;
- applicazione delle misure cautelari previste nell'ambito di ciascun ordinamento.

g) Astensione in caso di conflitto d'interesse

L'Istituto ha disciplinato nel predetto Codice Etico la gestione delle situazioni di conflitto d'interesse.

In particolare, è previsto che ciascun Destinatario del Codice Etico eviti ogni situazione che, potenzialmente, possa comportare un conflitto tra l'interesse dell'Istituto e l'interesse personale esistente.

A tal fine è intenzione dell'Istituto evitare tali circostanze mediante una prima valutazione dell'esistenza di potenziali conflitti di interessi in fase di assunzione della decisione attraverso la richiesta di sottoscrizione di apposito modulo.

Verrà altresì implementata la previsione di un apposito flusso informativo nei confronti del Presidente da parte dei dipendenti nel caso in cui il conflitto di interessi si manifesti nel corso del rapporto lavorativo.

L'informazione ai predetti soggetti - che ne valuteranno volta per volta l'effettiva sussistenza -

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 15 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

deve essere tempestiva. Ove venga ravvisata la sussistenza del conflitto d'interessi verrà informato il Collegio di Presidenza che, sentito il Presidente, valuterà la rimozione dall'incarico unitamente al Responsabile del soggetto in conflitto d'interessi. Ove i predetti soggetti ravvisino la necessità di sollevare il dipendente dall'incarico, il Responsabile del dipendente stesso disporrà l'assegnazione dell'incarico ad altro dipendente se possibile, altrimenti avocherà a sé il compito previa comunicazione al Collegio di Presidenza.

h) Clauseole contrattuali

Al fine di tutelare l'Istituto da attività illecite di terzi è altresì prevista l'introduzione di specifiche clausole contrattuali che prevedano l'impegno della controparte al rispetto delle misure adottate nonché le conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o al Codice Etico e ai protocolli preventivi di cui si richiede l'osservanza possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, dovranno essere inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o a Protocolli del Modello.

i) Monitoraggio

L'Istituto, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure ex d.lgs. 231/2001, ha individuato un sistema di flussi informativi finalizzato a consentire il monitoraggio sull'implementazione delle misure di prevenzione coinvolgendo il Presidente o il Collegio di Presidenza, per quanto concerne gli aspetti più strettamente operativi (poteri regolamentari, disciplinari, formativi, dispositivi e vigilanza nell'operatività quotidiana) e l'Organismo di Vigilanza per i controlli di terzo livello.

5) SEGNALAZIONI E TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI ("WHISTLEBLOWING")

L'Istituto chiede a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, ai fornitori ed ai volontari di Segnalare all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 eventuali commissioni di atti in palese contrasto con le linee di condotta dettate dall'Istituto e da cui emerga - in base alle proprie conoscenze - l'alta probabilità che si sia verificato un fatto illecito come considerato dalla normativa applicabile.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 16 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all' OdV, ed all'Istituto, di effettuare le dovute verifiche ed effettuate unicamente in buona fede.

In adesione alla normativa nazionale in materia, l'Istituto si impegna a tutelare la Persona segnalante (ai sensi delle definizioni di cui al Modello) da qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 l'Istituto ha previsto e strutturato un sistema di segnalazioni in linea con le modifiche normative apportate allo stesso decreto dal D. Lgs. 24/2023 adottando una specifica procedura a cui si rimanda e le cui informazioni sono portate a conoscenza dei Destinatari anche in apposita sezione del sito internet del Patronato.

6) MISURE DI TRASPARENZA

Per quanto concerne gli obblighi di trasparenza, l'Istituto ha da sempre collaborato con le P.A. richiedenti i dati finalizzati alle pubblicazioni sui rispettivi siti internet istituzionali, fornendo detti dati nel rispetto della disciplina sulla privacy.

Ai sensi delle Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici⁵, per l'attuazione delle disposizioni dettate in tema di trasparenza, il d.lgs. 33/2013 prevede l'applicazione della medesima disciplina dettata per le società soltanto partecipate e, in ogni caso, *"limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

L'Istituto è dotato di un proprio sito internet, secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. 33/2013, ove è attivata la sezione "Amministrazione Trasparente" strutturata secondo quanto previsto dall'allegato A del citato decreto *"Struttura delle informazioni sui siti istituzionali"*.

In tale sezione saranno attivate unicamente le sezioni relative ad attività per le quali sono previsti obblighi di pubblicazione rilevanti per la natura delle attività dell'Istituto.

⁵ Paragrafo "3.4.2 La trasparenza" e allegato 1 delle Nuove Linee Guida

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 17 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

In tale contesto, l'Istituto adempie alle prescrizioni normative in materia di trasparenza in quanto compatibili, e limitatamente ai dati e ai documenti ascrivibili all'attività qualificabile di pubblico interesse, come sopra individuata e come definito nell'allegato 1 alla Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, e secondo l'ambito di applicazione individuato dalla stessa autorità.

Per l'individuazione degli specifici obblighi di pubblicazione applicabili agli Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (quale l'Istituto) si rimanda alla tabella allegata al presente documento.

Per gli obblighi di pubblicazione applicabili agli Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013, ma che si riferiscono ad attività non svolte dall'Istituto, verrà precisata tale circostanza nella relativa sezione del sito.

I dati e le tempistiche di riferimento vengono riportati nella tabella Excel allegata al presente documento (in Allegato A).

6.1 SOGGETTI COINVOLTI NELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI TRASPARENZA

L'Istituto, in relazione agli adempimenti trasparenza ad essa applicabili, ha individuato i responsabili della elaborazione e della trasmissione dei dati e i responsabili della pubblicazione degli stessi in una apposita disposizione organizzativa interna.

6.2 ATTESTAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi della normativa vigente, sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV esistente nelle pubbliche amministrazioni, anche nelle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi oggetto di attestazione sono periodicamente individuati dall'ANAC.

All'interno dell'Istituto, tale soggetto è ravvisato nel Presidente, come responsabile degli Organi Collegiali, il quale, pertanto, coordinandosi con il responsabile della comunicazione dei dati ed il responsabile del caricamento dei dati, provvederà alle scadenze previste dall'ANAC ad eseguire l'attività di attestazione.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 18 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

7) ACCESSO CIVICO⁶

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione non sia stata effettuata, o dati ulteriori rispetto a quelli pubblicati. In qualità di soggetto indicato al comma 3 dell'art. 2 bis del decreto trasparenza, tale accesso si applica nei confronti dell'Istituto limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed è, comunque, soggetto ai limiti ed esclusioni indicati agli artt. 5, 5-bis e 5-ter del D. Lgs. 33/2013.

Accesso civico semplice

Le richieste di accesso civico semplice riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, come sopra richiamati. In tal senso, l'Istituto si attiene a quanto definito dall'ANAC con delibera n. 1134/2017 (e relativo allegato).

Accesso civico generalizzato

Le richieste di accesso civico generalizzato riguardano l'accesso a dati, documenti o informazioni ulteriori rispetto a quelli già pubblicati, tuttavia sempre limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Le richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, possono essere presentate con destinatario Inas Cisl, ai seguenti recapiti:

- email: protocollo@pec.inas.it
- tramite raccomandata a/r all'indirizzo: Viale Regina Margherita 83/D
00198 Roma (RM)
- oppure consegnate di persona all'ufficio Protocollo di Viale Regina Margherita 83/D
00198 Roma (RM) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 o dalle 14:30 alle 17:00 mediante compilazione del modulo, reso disponibile nella relativa sezione del sito dell'Istituto.

Il modulo deve essere compilato con l'indicazione precisa dei dati non pubblicati ai sensi della normativa in materia di trasparenza a cui si richiede l'accesso, ovvero dei dati ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione a cui si richiede di accedere. È necessario precisare in

⁶ Per ogni dubbio interpretativo o applicativo si rimanda alle linee Guida dell'ANAC in materia.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 19 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

modo dettagliato e chiaro le tipologie di dati e informazioni richieste ovvero, in caso di atti e documenti, la tipologia degli atti, gli estremi e le date di riferimento e quanto altro utile per individuare quanto viene richiesto. Il modulo compilato deve essere sottoscritto con firma autografa, scannerizzato (ove inviato a mezzo posta elettronica) e deve esservi allegata copia documento di identità.

L'Istituto, entro trenta giorni dalla richiesta - ove ne sussista il presupposto giuridico - pubblica sul sito web istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica a quest'ultimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, l'Istituto indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardi, omissioni o assenza di risposte, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo individuato nella figura del Presidente, utilizzando i medesimi recapiti.

Per quanto riguarda la procedura di accesso civico generalizzato, l'Istituto si attiene, inoltre, alle disposizioni indicate nello stesso art. 5 ed a quelle delle Linee guida ANAC FOIA (delibera 1309/2016).

Al pervenire delle richieste di accesso civico, verrà istituito il registro degli accessi.

8) SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI

L'Istituto provvede a diffondere i contenuti del presente documento al suo interno e a pubblicarlo nella sezione "Altri contenuti" del proprio Sito Internet.

L'Istituto vigila sull'attività svolta e adotta tempestivamente gli accorgimenti organizzativi e gestionali idonei a prevenire fenomeni di cattiva gestione.

	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA	Pagina 20 di 20
	ai sensi della l.190/2012, linee guida ANAC e PNA 2019	

9) ORGANO COMPETENTE

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e può essere modificato dallo stesso Consiglio o da diverso soggetto, come definito nell'ambito del sistema di deleghe e procure vigenti.

L'Istituto invita tutto il personale ed i collaboratori a prestare la massima collaborazione nell'attività di adeguamento alle prescrizioni ivi contenute.

10) MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTI

Il presente documento è soggetto a rivisitazione complessiva periodica, in relazione ad aggiornamenti normativi che assumano rilevanza per l'Istituto, fermo restando che eventuali modificazioni dell'attività o dell'organizzazione, rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, andranno tempestivamente recepiti.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente documento, si fa espresso rinvio alla normativa in materia e alle Linee Guida interpretative approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ed è da intendersi automaticamente etero integrato dalla normativa e dalle linee interpretative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventualmente emanate in data successiva alla sua approvazione.

Si ricorda che è vietata qualsiasi forma di raggirio o inganno nell'elaborazione dei documenti.